



7/01/2019

Raccomandata PEC

Spettabile
Questura di Roma
In persona del Questore Dr. Guido Marino
Via San Vitale, 15 00184
Roma (RM)
PEC: urp.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

e

Questura –Ufficio immigrazione di Roma
In persona del dott. Fabrizio Mancini
Via Teofilo Patini, 23
00155 Roma (RM)
PEC: immig.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: Istanza per accesso civico generalizzato - Richiesta di accesso ai dati inerenti la disposizione del sig. Questore di Roma in merito alla non validità della residenza per senza dimora di Roma (via Modesta Valenti) ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno per stranieri

Io sottoscritta Valentina Calderone nata a _____ il _____ residente a Roma in _____,
C.F. _____, Direttrice dell'Associazione A Buon Diritto Onlus;

Io sottoscritto Roberto Zaccaria nato a _____ il _____ residente a Roma in _____,
C.F. _____, Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus;

in virtù di quanto previsto dall'art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con la presente, prestando ampio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196),

Considerato che

1. Le associazioni A Buon Diritto Onlus e Consiglio Italiano per i Rifugiati sono impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti umani e offrono attività di consulenza e assistenza legale gratuita a cittadini stranieri presso i seguenti sportelli legali:
 - A Buon Diritto Onlus: Largo Dino Frisullo, 1 – 00153 Roma (RM);
 - Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus: Via del Velabro 5/A – 00186 Roma (RM);
2. nello svolgimento delle loro attività le associazioni A Buon Diritto Onlus e Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus inviano e ricevono comunicazioni verso e dalla Questura – Ufficio immigrazione di Roma, organo competente al rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno;

Visto

1. l'art. 5, c. 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), secondo cui *"il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico"*;
2. l'art. 9, c. 2, lett. b), DPR 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), secondo cui nella richiesta di rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve indicare *"il luogo ove intende dimorare"*;
3. l'art. 1, c. 2, L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*), secondo cui *"nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge"*;
4. l'art. 2, c. 3, L. 24 dicembre 1954, n. 1228, secondo cui *"ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita"*. Si precisa, inoltre, che la verifica di tale adempimento spetta esclusivamente agli uffici dell'anagrafe, sicché, in presenza di certificato di residenza per senza dimora, la Questura – Ufficio immigrazione deve concludere che l'Ufficio preposto ha adempiuto al proprio onere;
5. la deliberazione del Comune di Roma Capitale, 3 marzo 2017, n. 31, che definisce l'attuale sistema di iscrizione anagrafica per senza dimora in via "Modesta Valenti";
6. che il Comune di Roma Capitale, nella deliberazione sopracitata, ha modificato la procedura di iscrizione alle residenze per senza dimora, prevedendo una serie di verifiche, ad opera anche del servizio sociale territorialmente competente, per verificare l'effettiva permanenza dell'istante sul territorio e della sussistenza di situazioni di indigenza che impediscono l'iscrizione anagrafica presso altro indirizzo;
7. la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione, 18 maggio 2015, secondo cui *"per quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, va evidenziato che l'assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario. [...] In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, emerge, quindi, che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, non vi è l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio né della iscrizione anagrafica. Pur tuttavia, ove, per motivi di sicurezza, la Questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia avere formale contezza della residenza anagrafica dei suddetti cittadini stranieri che non hanno una situazione alloggiativa certa, si ritiene che la dimora abituale possa essere comprovata dalla iscrizione anagrafica nel registro delle persone che non hanno fissa dimora."*;
8. i preavvisi di rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale o di permesso di soggiorno per motivi umanitari, iscritti nel registro della popolazione senza dimora, a causa dell'assenza di un *"indirizzo reale e non virtuale"*, notificati negli ultimi mesi dalla Questura – Ufficio immigrazione di Roma;
9. le risposte a mezzo PEC della Questura – Ufficio immigrazione di Roma alla richiesta di chiarimenti formulate dalle associazioni A Buon Diritto Onlus e Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus, in cui si ribadisce che tale rifiuto al rinnovo *"è afferente alle disposizioni del sig. Questore"* ovvero è conforme a *"disposizioni impartite da"*

organi superiori” secondo cui l’iscrizione anagrafica per senza dimora “non si concilia con esigenze di ordine e sicurezza pubblica”;

10. la risposta a mezzo PEC della Questura – Ufficio immigrazione di Roma alla richiesta da parte del Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus di poter prendere visione del contenuto delle *“disposizioni del sig. Questore”* o delle *“disposizioni impartite da organi superiori”* secondo cui *“quest’ufficio non può aderire a quanto richiesto poiché trattasi di atto interno che, come detto, ribadisce quanto già sancito a livello normativo in materia”;*

11. che la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione, 18 ottobre 2018, citata dalla Questura – Ufficio immigrazione nelle risposte a mezzo PEC, porta chiarimenti in tema di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, pertanto risulta del tutto inopportuno il richiamo alla stessa in tema di beneficiari di protezione internazionale in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Ad ogni modo, la richiesta di iscrizione nel registro anagrafico non è conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia, ossia l’ art. 9, c. 2, DPR 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con il già citato art. 5, c. 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui ai fini del rinnovo/rilascio permesso di soggiorno tale requisito documentale non è assolutamente necessario;

12. che il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni (Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n.1738), è un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo (cfr. Cass. S.U. n. 499/2000), sicché, nel caso in cui sussistano sia elemento oggettivo - permanenza fisica in un determinato luogo - che soggettivo - la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto - sorge in capo al singolo un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, nei confronti del quale la Pubblica Amministrazione ha solo un potere di accertamento e nessun margine di discrezionalità. Pertanto, per le persone senza fissa dimora che soddisfano i suddetti requisiti, tale diritto soggettivo non può concretizzarsi in un solo elemento formale: dal momento che l’iscrizione anagrafica è determinante per l’accesso a diritti costituzionalmente garantiti, deve concludersi che, svoltasi la procedura, l’iscrizione alla residenza per senza dimora deve essere considerata alla stregua della normale iscrizione anagrafica. In caso contrario si determinerebbe un trattamento illegittimamente difforme tra cittadini che siano residenti in un determinato territorio esclusivamente in ragione del censo.

13. il generico riferimento a un atto emanato dal Questore o comunque da organi superiori alla base del preavviso di rigetto sta pregiudicando in maniera sostanziale il godimento di diritti fondamentali delle persone che si rivolgono agli sportelli delle associazioni A Buon Diritto Onlus e Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus, nonché le espone al rischio concreto di rendere irregolare la loro posizione sul territorio nazionale in assenza dei presupposti previsti dalla Legge per la revoca del permesso di soggiorno o la revoca o la cessazione della protezione internazionale, che altrimenti sarebbero stati prontamente richiamati negli atti notificati o nella corrispondenza a mezzo PEC;

14. che il suddetto atto non risulta pubblicato nonostante la sua rilevante importanza e che, su richiesta di parte, la Questura – Ufficio immigrazione ha comunicato il proprio rifiuto a esibirlo

Chiediamo

- Di ottenere copia semplice in formato digitale tramite posta elettronica certificata dei seguenti documenti:

1. Atto amministrativo emanato dal Questore di Roma in merito alla non validità della residenza per senza dimora di Roma (via Modesta Valenti) ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno per stranieri.

Per future comunicazioni si chiede di far riferimento ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata:
abuondiritto@pec.abuondiritto.it o amministrazione@cironlus.telecompost.it.



Distinti saluti,

Valentina Calderone

(Direttrice A Buon Diritto Onlus)

A Buon Diritto Onlus
Via Trebbia 3 - 00198 Roma
C.F. 97612350583

Roberto Zaccaria

(Presidente Consiglio italiano per i rifugiati Onlus)



Allegati:

1. Risposte a mezzo PEC da parte di Questura – Ufficio immigrazione di Roma ad A Buon Diritto Onlus:
 - 1.1. Risposta a mezzo PEC del 27/11/2018;
 - 1.2. Risposta a mezzo PEC del 15/11/2018;
 - 1.3. Risposta a mezzo PEC del 15/11/2018;
2. Richiesta di iscrizione anagrafica “reale” da parte di Questura – Ufficio immigrazione di Roma a titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale o motivi umanitari in fase di rinnovo, iscritti al registro per i residenti senza dimora del Comune di Roma ad A Buon Diritto Onlus:
 - 2.1. Richiesta del 30/10/2018;
 - 2.2. Richiesta del 31/10/2018;
 - 2.3. Richiesta del 6/11/2018;
3. Risposte a mezzo PEC da parte di Questura – Ufficio immigrazione di Roma a Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus
 - 3.1 Risposta a mezzo PEC del 7/11/2018
 - 3.2 Risposta a mezzo PEC del 7/11/2018
 - 3.3 Risposta a mezzo PEC del 31/12/2018
 - 3.4 Risposta a mezzo PEC del 3/1/2019
4. Richiesta di iscrizione anagrafica “reale” da parte di Questura – Ufficio immigrazione di Roma a titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale o motivi umanitari in fase di rinnovo, iscritti al registro per i residenti senza dimora del Comune di Roma a Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus
 - 4.1 Richiesta del 17/09/2018
 - 4.2 Richiesta del 30/10/2018
 - 4.3 Richiesta del 30/10/2018
5. Copia passaporto Valentina Calderone;
6. Copia C.d.i. Roberto Zaccaria.